



LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 21 03 1994 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30 3 1994 N. 8

Tutela del patrimonio storico sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualita' e della solidarieta' sociale.

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La Regione Liguria in attuazione dell' articolo 4 del proprio Statuto riconosce e promuove i valori storici sociali e culturali delle associazioni che operano senza scopo di lucro nel campo della mutualita' con il fine di affermare i valori della solidarieta' e del progresso sociale. 2. La Regione a tal fine favorisce la diffusione della conoscenza della storia e delle attivita' dei soggetti di cui al comma 1 e contribuisce con interventi finanziari per il recupero e l' utilizzo sociale dei beni a disposizione delle suddette associazioni.

ARTICOLO 2

(Istituzione del Registro regionale)

1. E' istituito presso la Regione il registro delle associazioni aventi le finalita' di cui all' articolo 1 e costituite da almeno dieci anni.

ARTICOLO 3

(Istituzione centro studi e documentazione)

1. Per le finalita' di cui all' articolo 1 la Giunta regionale promuove il censimento dei sodalizi esistenti in Liguria con particolare riferimento alla situazione delle sedi e del loro stato conservativo delle proprieta' degli archivi delle bacheche delle bandiere e del materiale iconografico di loro appartenenza. 2. La Giunta delibera inoltre i programmi annuali o pluriennali finalizzati a: a) rendere disponibili per gli studiosi attraverso una schedatura unificata e altri interventi i materiali documentativi di cui al comma 1; b) organizzare mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico - culturale delle associazioni sia per lo studio di nuove forme di solidarieta'; c) istituire borse di studio per giovani laureandi destinate allo studio e alla ricerca delle origini storico - sociali delle associazioni. 3. Per la definizione delle iniziative di cui al presente articolo e' costituito un Comitato scientifico composto da cinque componenti nominati dalla Giunta tenendo conto di designazioni delle associazioni di cui alla presente legge del Centro ligure di storia sociale della Federazione operaia cattolica ligure dell' Universita' degli studi di Genova. 4. La documentazione di cui al presente articolo viene comunicata per gli aspetti rilevanti al fine del coordinamento delle attivita' di volontariato all' Osservatorio di cui all' articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 con particolare riferimento alla lettera f) dell' articolo stesso.

ARTICOLO 4

(Interventi)

1. La Giunta regionale puo' concedere alle associazioni iscritte nel registro di cui all' articolo 2 contributi in conto capitale per: a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili in cui i soggetti di cui all' articolo 1 hanno sede e svolgono attivita' sociale; b) il rinnovo degli arredi degli impianti e dei beni strumentali connessi all' attivita' sociale. 2. I contributi di cui alla lettera a) possono essere richiesti in misura del 50 per cento del costo delle opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria fino a un massimo di lire 60 milioni. I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi in misura massima del 50 per cento dell' investimento e delle spese sostenute e fino a un massimo di lire 20 milioni. 3. I contributi vengono concessi prioritariamente ai soggetti le cui iniziative di ristrutturazione siano finalizzate alla utilizzazione di immobili o porzioni di essi di proprieta' di enti pubblici. 4. Le associazioni di cui all' articolo 2 possono richiedere contributi per iniziative nel campo della solidarieta' sociale come previsto dalla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e dal 1 piano triennale dei servizi sociali.

ARTICOLO 5

(Modalita' per la richiesta dei contributi)

1. I contributi di cui all' articolo 4 devono essere richiesti alla Regione Liguria direttamente dai soggetti beneficiari di cui all' articolo 1 entro il mese di febbraio di ogni anno inviando la seguente documentazione: a) per le opere di cui all' articolo 4 lettera a) copia del progetto approvato dalla Commissione edilizia del Comune interessato e il relativo computo metrico estimativo; b) per gli interventi di cui all' articolo 4 lettera b) un preventivo dettagliato e una relazione volta a specificare i motivi; c) attestazione o convenzione stipulata con il Comune alla quale risulti la destinazione degli immobili e l' impegno a mantenere tale destinazione per almeno cinque anni; d) per le iniziative di cui all' articolo 4 comma 4 un progetto dettagliato accompagnato dal preventivo di spesa.

ARTICOLO 6

(Norma finanziaria)

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994:

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 2

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994: a) riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti del capitolo 9570 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine"

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994:

OMISSIS

b) istituzione dei seguenti capitoli:

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 4

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994:

OMISSIS

b) istituzione dei seguenti capitoli: - 0507 " Spese per la valorizzazione del patrimonio storico - culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualita' e della solidarieta' sociale" con lo stanziamento di lire 10.000.000 in termini di competenza e di cassa

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 5

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994:

OMISSIS

b) istituzione dei seguenti capitoli:

OMISSIS

- 5975 " Contributi alle associazioni per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di immobili ed il rinnovo degli arredi" con lo stanziamento di lire 30.000.000 in termini di competenza e di cassa

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 6

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994:

OMISSIS

b) istituzione dei seguenti capitoli:

OMISSIS

- 5976 " Contributi per iniziative attuate dalle associazioni che operano nel campo della mutualita' e della solidarieta' sociale" con lo stanziamento di lire 10.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 7

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 21 marzo 1994

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1994

___Num:0013

___Boll__Uff__Num:08
___Boll__Uff__Anno:1994